

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 108/2015

del 30 aprile 2015

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2016/1291]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/10 della Commissione, del 6 gennaio 2015, relativo ai criteri per i richiedenti di capacità dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 870/2014 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 37aa (soppresso) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«37aaa. **32015 R 0010:** Regolamento di esecuzione (UE) 2015/10 della Commissione, del 6 gennaio 2015, relativo ai criteri per i richiedenti di capacità dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 870/2014 (GU L 3 del 7.1.2015, pag. 34).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/10 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° maggio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE che integra la direttiva 2012/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ nell'accordo SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 3 del 7.1.2015, pag. 34.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽²⁾ Da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale*.

